REGOLAMENTO (CEE) N. 845/68 DEL CONSIGLIO

del 28 giugno 1968

che modifica la durata di validità del regolamento n. 142/67/CEE relativo alle restituzioni all'esportazione dei semi di colza, di ravizzone e di girasole

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), in particolare l'articolo 28,

visto il regolamento n. 162/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia (2), in particolare l'articolo 8,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'esperienza acquisita nella presente campagna di commercializzazione ha dimostrato l'efficacia del regime instaurato dal regolamento n. 142/67/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1967, relativo alle restituzioni all'esportazione dei semi di colza, di ravizzone e di girasole (3), modificato dal regolamento n. 767/67/CEE (4); che è pertanto opportuno sopprimere la limitazione della durata di validità di detto regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo del secondo comma dell'articolo 7 del regolamento n. 142/67/CEE è sostituito dal seguente testo:

« Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1967. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 28 giugno 1968.

Per il Consiglio

Il Presidente

E. FAURE

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. 197 del 29. 10. 1966, pag. 3393/66.
(3) GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2461/67.
(4) GU n. 261 del 28. 10. 1967, pag. 3.